

AGEVOLAZIONI

Lo sconto in fattura e la cessione del credito – I° parte

di Luca Mambrin

L'[articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019](#) ha introdotto la possibilità per il contribuente, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, di **optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto**.

In particolare, l'agevolazione prevista:

- può riguardare gli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all'[articolo 14 D.L. 63/2013](#) e gli **interventi antisismici** di cui all'[articolo 16 D.L. 63/2013](#), compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali;
- è di **importo pari all'ammontare della detrazione spettante**;
- è **anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi**.

L'importo del contributo sarà rimborsato al fornitore **sotto forma di credito d'imposta** da utilizzare **esclusivamente in compensazione** in **5 quote annuali** di pari importo, mediante il modello F24; inoltre gli viene riconosciuta la possibilità di **cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi**, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di quest'ultimi.

In ogni caso rimane **esclusa** la possibilità di cessione ad **istituti di credito** e **intermediari finanziari**.

Resta ferma la possibilità per il contribuente beneficiario delle agevolazioni di **optare per la cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.

Le **modalità attuative** delle nuove disposizioni sono state definite dal [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 660057 del 31.07.2019](#).

In particolare, viene previsto che:

- il **contributo sia pari alla detrazione dall'imposta lorda** spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle **spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento**;
- l'importo della detrazione spettante venga calcolato tenendo conto **delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta**, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata **all'importo complessivo delle spese sostenute** nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

L'importo dello sconto praticato **non riduce l'imponibile ai fini Iva** ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'[articolo 10 D.L. 34/2019](#).

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni **devono comunicare** all'Agenzia delle entrate, a pena d'inefficacia, **l'esercizio dell'opzione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese** (per l'anno 2019 la comunicazione può essere effettuata a decorrere dal 16.10.2019).

La comunicazione è effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili **nell'area riservata** del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d'inammissibilità:

- la **denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione**;
- la **tipologia di intervento effettuato**;
- l'**importo** complessivo della **spesa sostenuta**;
- l'**anno** di sostenimento della spesa;
- l'**importo** complessivo del **contributo richiesto** (pari alla detrazione spettante);
- i **dati catastali** dell'immobile oggetto dell'intervento;
- la **denominazione e il codice fiscale** del fornitore che applica lo sconto;
- la **data** in cui è stata esercitata l'opzione;
- l'**assenso del fornitore** all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del **contributo**, sotto forma di **sconto** di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.

In **alternativa**, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il **modulo allegato** al provvedimento in esame, inviato ai predetti uffici anche **tramite posta elettronica certificata**, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento d'identità.

Nel caso di interventi **su parti comuni di edifici condominiali** la comunicazione deve essere effettuata dall'amministratore di condominio.

Per quanto riguarda le **modalità di pagamento** delle spese, il Provvedimento in esame dispone che il soggetto beneficiario della detrazione che ha esercitato l'opzione deve effettuare il pagamento mediante **bonifico bancario o postale** dal quale risulti:

- la **causale del versamento**;
- il **codice fiscale del beneficiario della detrazione**;
- il **numero di partita Iva**, ovvero, il **codice fiscale del soggetto** a favore del quale il bonifico è effettuato.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)